

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 18 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con contratto del 23 dicembre 2006, accettato dalla banca in data 1° febbraio 2007, la ricorrente richiedeva all'intermediario l'emissione di una carta di credito a suo nome con concessione di un fido per l'importo complessivo di euro 1.500,00.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la cliente sottoscriveva una polizza assicurativa volta a garantire la copertura del rischio del mancato rimborso del debito contratto nei confronti dell'intermediario.

In seguito all'utilizzo della carta di credito, la ricorrente rimaneva debitrice della banca dell'importo complessivo di euro 2.300,00 e l'intermediario, dopo alcuni tentativi di composizione della controversia, affidava il recupero del proprio credito ad un'agenzia esterna.

Perdurando il debito della cliente, l'intermediario risolveva il rapporto relativo all'emissione della carta di credito e segnalava il nominativo della ricorrente ai sistemi di informazioni creditizie cui la banca aderiva, nonché alla Centrale d'Allarme Interbancaria.

Con reclamo del 9 dicembre 2009, la ricorrente contestava all'intermediario l'addebito, sul conto relativo alla propria carta di credito, di "interessi usurari" e l'inadempimento al contratto di assicurazione accessorio alla convenzione di rilascio della carta, a seguito di un sinistro avvenuto in data 11 dicembre 2008.

In particolare, la ricorrente chiedeva all'intermediario, di voler:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- riaccreditarne l'importo di euro 910,58 addebitatole come interessi e commissioni in quanto non dovuti per espressa norma della legge antiusura;
- restituire l'importo di euro 160,06 addebitato a titolo di copertura assicurativa;
- cancellare dal circuito CRIF, Experian, CTC ed ogni altra centrale di allarme bancaria, le segnalazioni negative effettuate in quanto abusive, corrispondenti ad importi inesatti e lesive della capacità creditizia della reclamante stessa;
- riconoscere l'importo di euro 1.000,00 per i danni procurati dagli illeciti di cui sopra.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 17 dicembre 2009 sostenendo la legittimità del proprio comportamento ed invitava la ricorrente a contattare la società di assicurazione per avere ulteriori informazioni riguardanti il rimborso di sinistri o l'eventuale disdetta.

Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 5 gennaio 2010 la cliente chiedeva al Collegio di voler:

- ordinare all'intermediario di portare gli interessi usurari, documentalmente dimostrati dalla perizia contabile allegata, a rimborso del capitale, così come previsto dalla legge;
- trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente;
- ordinare alla banca di defalcare dal capitale l'importo della copertura assicurativa pagata mensilmente;
- ordinare all'intermediario di voler procedere alla cancellazione immediata e retroattiva di ogni segnalazione pregiudizievole immessa abusivamente nei circuiti Crif, Experian, CTC, Carter, in quanto discendente da un contratto usurario e da illecito penale;
- riconoscere alla ricorrente un danno di euro 10.000,00 a ristoro delle ripetute violazioni della privacy, delle telefonate intimidatorie effettuate tramite soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali, delle abusive segnalazioni nelle Centrali di allarme bancario, del discredito commerciale e creditizio, dell'illecito civilistico compiuto con la vendita di un contratto di assicurazione palesemente inadatto venduto con la vessatoria clausola dell'obbligatorietà e contrario anche al messaggio pubblicitario;
- ordinare che l'esito della controversia venisse pubblicato su di un giornale economico nazionale a fini pubblicistici e di parziale restituzione della dignità creditizia;
- decidere anche in caso di contumacia della banca.

In data 17 febbraio 2010 l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni richiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla cliente, precisando che la ricorrente aveva, in ragione del rapporto di carta di credito esistente tra le parti, un debito di euro 2.300,00 e che il compito di recuperare tale somma era stato affidato ad una società esterna, mentre il rapporto relativo alla carta di credito era stato già risolto, con contestuale revoca della carta stessa.

L'intermediario sosteneva la legittimità del proprio operato rilevando come l'iscrizione del nome della ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie fosse dipeso dal mancato rientro dal debito contratto per l'utilizzo della carta di credito e come l'iscrizione fosse avvenuta in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e nei limiti dell'informativa sul trattamento dei dati personali consegnata alla cliente.

Con riferimento alla contestazione relativa ai tassi di interesse applicati, l'intermediario evidenziava come il TAEG applicato al rapporto, pari al 21,81%, fosse inferiore ai massimi di legge e, a prova di ciò, allegava una specifica tabella con i relativi conteggi.

Sotto il profilo dell'intervenuta stipula del contratto di assicurazione, l'intermediario evidenziava come si trattasse di un prodotto accessorio, l'adesione al quale era lasciata alla discrezionalità dei clienti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sottolineava, inoltre, che la sottoscrizione del contratto d'assicurazione non era mai stata presentata al cliente come "*vincolante*" per l'accettazione della proposta contrattuale. A tal fine rilevava che la ricorrente aveva preso visione sia delle informative precontrattuali che delle condizioni generali di contratto relative al programma assicurativo.

Eccepiva, inoltre, come la normativa in materia assicurativa richiamata dalla ricorrente (Regolamento n. 5 ISVAP del 16 ottobre 2006) fosse entrata in vigore, per gli intermediari, in data 1° luglio 2007, e quindi successivamente al perfezionamento del contratto da parte della ricorrente.

Sulla scorta di tali osservazioni l'intermediario affermava la correttezza del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso presentato dalla cliente.

DIRITTO

Pregiudizialmente va affrontata la questione relativa sia all'ammissibilità del ricorso sia alla competenza del Collegio.

Sotto il primo profilo ritiene il Collegio che seppur il contratto oggetto del presente giudizio sia stato sottoscritto dalla ricorrente in data 26 dicembre 2006 (e, quindi, anteriormente alla data del 1° gennaio 2007), lo stesso si sia concluso il successivo 1° febbraio 2007, allorquando l'intermediario ha espressamente accettato la proposta contrattuale avanzata dalla cliente.

Si deve, pertanto, ritenere l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Per quanto riguarda, poi, la composizione del Collegio giudicante, si rileva come la stessa cliente, nel ricorso introduttivo, si sia qualificata quale "*consumatore*" e che dai documenti acquisiti nel corso della procedura non sia emerso alcun elemento che possa portare il Collegio a ritenere che la sottoscrizione del contratto relativo alla carta di credito sia stato concluso nello svolgimento di attività di natura professionale.

Ciò premesso, entrando nel merito della controversia, ritiene il Collegio che le domande avanzate dalla ricorrente non possano trovare accoglimento.

In primo luogo si osserva come i tassi applicati dalla banca non possano essere qualificati come tassi usurari.

Il contratto in essere prevedeva, infatti, un tasso d'interesse mensile del 1,66%, un TAN del 19,90% ed un TAEG del 21,82% e l'intermediario ha dimostrato in giudizio come il tasso annuo effettivo globale applicato fosse in linea con le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banche e dagli intermediari, riferiti al periodo novembre 2007 – dicembre 2009.

Nel TAEG non sono ricomprese le spese di assicurazione ma, sotto tale profilo, ritiene il Collegio che tali importi costituiscano il corrispettivo per l'intervenuta stipula del contratto di assicurazione non potendo essere qualificati quali interessi applicati al finanziamento erogato dall'intermediario.

Ritiene, infatti, il Collegio che l'adesione al programma assicurativo avesse natura facoltativa in quanto nel modulo di richiesta della carta di credito (pur non essendo indicata la dicitura opzionale) era espressamente previsto che l'assicurazione potesse essere attivata in un momento successivo alla stipulazione del contratto stesso, con esclusione di effetti retroattivi della relativa clausola.

Dato il tenore letterale di tale clausola, il Collegio ritiene che la stessa debba essere interpretata nel senso che l'intermediario concedeva al cliente la facoltà di stipulare l'assicurazione in un momento successivo alla conclusione del contratto di finanziamento, ovvero di non stipularla affatto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale interpretazione risulta rafforzata dalla previsione dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Contratto, laddove viene specificato che *"il Programma Assicurativo è facoltativo e l'adesione non è requisito per ottenere o mantenere la Carta di Credito"*.

Rileva, infine, il Collegio che anche l'intervenuta segnalazione del nominativo della ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie, nonché alla Centrale d'Allarme Interbancaria, non pare essere comportamento illegittimo in quanto è documentalmente provato (si vedano gli estratti conto prodotti dall'intermediario), e non è contestato dalla ricorrente, che la stessa avesse accumulato un debito nei confronti dell'intermediario per l'importo di euro 2.300,00, a fronte della concessione di un fido di euro 1.500,00.

Osserva, infine, il Collegio che non rientra nei propri poteri quello di imporre a soggetti terzi, quali i gestori dei sistemi di informazioni creditizie, l'obbligo di procedere alla cancellazione dei nominativi contenuti nelle proprie banche dati potendo l'Arbitro Bancario Finanziario, se del caso, imporre solo all'intermediario di mettere in atto tutte le misure idonee a far sì che i soggetti terzi provvedano a dette modifiche delle proprie banche dati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO